

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FALCIER, RIGHI, ASTORI, BIANCHI di LAVAGNA, CORSI, AZZOLINI, RINALDI, SAVIO, ROSINI, RABINO, NUCCI MAURO, PELLIZZARI, PASQUALIN, LA RUSSA, CARRUS, NICOTRA, LUSSIGNOLI, RAVASIO, REBULLA, ROSINI, RUBINO, FRANCHI ROBERTO, BIANCHINI

Presentata il 21 maggio 1984

Modifica degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai termini per la presentazione annuale della denuncia dei redditi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel relazione circa i motivi che rendono, oltre che opportuna, anche necessaria l'integrazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 così come vengono proposti nei nuovi testi, è doverosa una premessa, che si impone dall'esame obiettivo della situazione venutasi a creare nel sistema tributario italiano, nei dodici anni che ci separano dall'inizio della riforma tributaria.

La nostra coscienza di uomini e di politici, non può non restare scossa di fronte ad una evoluzione (o forse sarebbe meglio dire involuzione) del mondo tributario, che mostra tutti i limiti di una

non realizzata giustizia fiscale e che comunque non viene a gettare nemmeno le solide fondamenta di quell'edificio fiscale, che possa rappresentare la giusta realizzazione del progetto costituzionale.

Con troppa frequenza si è intervenuti nel legiferare, e spesso il legislatore si è trovato a contraddire, non solo la realtà economica del paese (inflazione, crisi produttiva, scarsità di nuovi investimenti, disoccupazione, ecc.), ma anche se stesso, soprattutto quando ha scelto, per combattere l'evasione, la strada dell'inasprimento delle sanzioni e dell'attribuzione di insopportabili fardelli burocratici, ignorando le conseguenze di una non tempestiva messa a punto della macchina burocratica

dell'Amministrazione finanziaria, che era ed è un preciso impegno contenuto nella legge delega della riforma tributaria.

L'evasione è un male che va estirpato, ma un valido obiettivo non può essere raggiunto se non con metodi e strumenti altrettanto validi.

La lotta all'evasione non può e non deve essere confusa con la lotta al contribuente, che altri non è se non il cittadino!

Per concludere, si chiede solo un piccolo sforzo per la legittima necessità dei contribuenti di poter contare su di un margine minimo di tempo, per poter assolvere i propri obblighi di presentazione delle denunce dei redditi. Necessità fon-

damentale per i singoli ed irrinunciabile per le strutture organizzate, che hanno obblighi istituzionali da assolvere.

Si auspica, quindi, un intervento legislativo che chiarisca e rimuova una volta per tutte le cause dei disagi e dei ritardi che ogni anno si presentano in tema di denuncia dei redditi, che hanno costretto anche quest'anno il Governo a proporre una proroga dei tempi.

Un intervento che confermi la responsabilità del contribuente, ma che anche stabilisca la responsabilità dell'Amministrazione finanziaria che consiste nel predisporre i modelli e le istruzioni per la loro compilazione, e nel renderli di pubblico dominio con la dovuta tempestività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali o acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per tutti gli stampati il Ministro delle finanze ha cura che presso gli uffici delle imposte dirette gli stessi siano disponibili ai fini della tempestiva e gratuita distribuzione entro limiti quantitativi lasciati alla discrezionalità del Ministro stesso. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori ».

ART. 2.

Dopo il settimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti:

« Le dichiarazioni presentate successivamente ai termini riportati ai commi precedenti del presente articolo sono da considerarsi tempestive anche qualora siano presentate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta pubblicazione dei modelli nella *Gazzetta Ufficiale* come previsto dal precedente articolo 8, ed alla comprovata disponibilità degli stessi unitamente alle istruzioni ministeriali, presso gli uffici delle imposte dirette.

La data di comprovata disponibilità dei modelli è fissata annualmente con decreto del Ministro delle finanze ».